

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di segreteria.

1. RICORSO DEL CALCIATORE COSA VINCENZO (TESSERATO F.C. TURRIS 1944) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS/CTL CAMPANIA DEL 1.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosa Vincenzo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/LABOR GROTTAGLIE DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Martina Franca di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Rita Indorante in attività di segreteria.

3. RICORSO DEL SSDARL CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO L'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/TURRIS DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell'11.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal SSDARL Calcio Città di Brindisi di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINO RENZO, TESSERATO IN FAVORE DELL'U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, SEGUITO GARA ROCCA DI CAPRILEONE/ORLANDINA DEL 14.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Martino Renzo per 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete